

PROVINCIA DI FROSINONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 27.12.2018

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
	PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME
	MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE

L'anno DUEMILADICIOTTO (2018), addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18,17 nella CASA COMUNALE

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs.267/2000 e del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio comunale in SEDUTA STRAORDINARIA e PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Dopo l'appello iniziale, al presente punto risultano i signori consiglieri :

		Presente	Assente
CAPOGNA FILIPPO	- SINDACO	X	
LOZZI ANTONIO	-CONSIGLIERE		X
RECINE ORIETTA	-CONSIGLIERE	X	
RINALDI IVO	-CONSIGLIERE	X	
OTTAVIANI LUIGI	-CONSIGLIERE	X	
TESTANI DOMENICO	-CONSIGLIERE	X	
INCITTI GIACOMO	-CONSIGLIERE	X	
MINGARELLI FRANCESCA	- CONSIGLIERE	X	
FIORI MASSIMO	-CONSIGLIERE		X
ROMA ROBERTO	-CONSIGLIERE		X
D' AMORE SILVIA	-CONSIGLIERE		X
	Tot. Presenti – Assenti	7	4

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Caterina Nicoletti Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il Sig. FILIPPO CAPOGNA - Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto.

In prosieguo di seduta si passa al punto 2 all'o.d.g..

Alle ore 18,18 entra il consigliere Ottaviani.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il Segretario comunale fornisce ulteriori delucidazioni sulla proposta in discussione.

In assenza di interventi, su proposta del Sindaco, si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Arnara, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.09.2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al

comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato:

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (prot. n. 8187 del 21.12.2018);

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio di ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0, su consiglieri presenti e votanti 7;

DELIBERA

- Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Ripi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, non ricorrendo alcuna delle situazioni elencate dall'art 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;
- 3. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

IL SINDACO

propone quindi di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0, su consiglieri presenti e votanti 7;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell' art 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.



Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233 – email info@comune.arnara.fr.it

SITO WEB - www.comune.arnara.fr.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PARERE ex art. 49 1° comma decreto Legislativo 18 Agosto 2000,n. 267.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE

Parere espresso, ai sensi dell' art. 49 ,1° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nel modo seguente:

FAVOREVOLE

Lì, 17.12.2018

Il Responsabile dell'Area ragioneria e tributi Geom Erancesco Lisi

COMUNE DI ARNARA

Posta Elettronica cod. 14862 del 20.12.2018 (17:35:22) PROTOCOLLO n.8187 / 2018 del 21.12.2018 (Arrivo)

Mittente: studiofrasca@pec.it

Destinatario: comunediarnara@postecert.it

OGGETTO

verbale n. 10

TESTO

Buongiorno, in allegato invio verbale richiesto. Rag. Giovanna Frasca

ACCETTAZIONI / CONSEGNE

ALLEGATI

verbale n. 10.pdf



COMUNE DI ARNARA

Provincia di Frosinone ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA Verbale n. 10 del 20.12.2018

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100.

Il Revisore dei conti del Comune di Arnara,

rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

Considerato che, ai sensi della normativa summenzionata, il Comune può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Rilevato che, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 175 del 2016, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Visti

gli allegati A) e B) alla proposta di deliberazione trasmessa dal Comune di Arnara con oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100: approvazione", dai quali risulta che ricorrono i presupposti normativamente previsti per il mantenimento dell'unica partecipazione detenuta dall'Ente;

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 17.12.2018 ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

esprime:

parere favorevole_all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Arnara alla data del 31/12/2017.

Invita l'Ente a:

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- <u>verificare periodicamente</u> i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e alla società partecipata copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione

L'Organo di revisione economico – finanziaria

Rag. Giovanna Frasca

ALL. A) alla deliberazione di C.C. n. 40 del 27.12.2018

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

RELAZIONE TECNICA

(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016)

I - Introduzione generale

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul

fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per

qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29.09.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

II - Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune attualmente partecipa al capitale di un'unica società:

> SAF - Società Ambiente Frosinone S.p.A. in misura pari al 1,09%.

III - Revisione straordinaria

1. SAF - Società Ambiente di Frosinone S.p.A.

La SAF – Società Ambiente di Frosinone S.p.A. è stata costituita in data 01/03/2004 con un capitale sociale di 120.690,00 euro.

Essa è partecipata, in equale misura (1,09%) da tutti i Comuni della Provincia di Frosinone e dall'Amministrazione provinciale.

La società ha un consiglio di amministrazione composto da 3 membri e un numero di dipendenti pari a 109.

La SAF S.p.A. è stata costituita ai sensi dell'art 113 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti per conto degli Enti soci.

Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU.

Va rilevato inoltre che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);

vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

Importi in euro

FATTURATO		
2017 29.104.746,00		
	2016	33.064.853,00
	2015	30.825.546,00
FATTURATO MEDIO		30.998.381,67

ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2017	927.322,00	
2016	413.805,00	
2015	3.539.332,00	
2014	496.423,00	
2013	107.717,00	

Il comune, come già precisato, è proprietario del 1,09% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata, ma, al più, optare per la cessione della propria quota.


Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società.

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016

Dati relativi all'anno 2017

1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute (quello che si riporta sotto è, ovviamente, un esempio):



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si suggerisce di riportare una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite (si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo esemplificativo).

Partecipazione dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
	90000420605	1,09	Mantenimento della partecipazione	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la "tramite").

Ripetere la tabella per ciascuna "tramite".

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Partecipata 1	CF1			
Partecipata 2	CF2			
	•••			
•••	•••			
	•••			
Partecipata n	•••			

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare la seguente scheda di dettaglio.

1

Nome Partecipata 1 - 90000420605

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale	90000420605
Denominazione	SAF - SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE
Anno di costituzione della società	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	Scegliere un elemento.
Anno di inizio della procedura (1)	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	

⁽¹⁾ Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

-con riferimento allo "Stato della società", spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;

- -con riferimento alle "Società con azioni quotate in mercati regolamentati", indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- -con riferimento alla "Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati", descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato	Italia
Provincia	Frosinone
Comune	Colfelice
CAP *	
Indirizzo *	
Telefono *	
FAX *	
Email *	

^{*}campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1	Codice 382109
Peso indicativo dell'attività %	
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	

NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	Scegliere un elemento.
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.

^{*}campo con compilazione facoltativa

NOME DEL CAMPO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione (4)	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

-con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017 Attività produttive di beni e servizi Tipologia di attività svolta 109 Numero medio di dipendenti Numero dei componenti dell'organo di amministrazione Compenso dei componenti 188.332 dell'organo di amministrazione Numero dei componenti 3 dell'organo di controllo Compenso dei componenti 79.222 dell'organo di controllo

<u>ATTENZIONE</u>: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Risultato d'esercizio	927.322,00	413.805,00	3.539.332,00	496.423,00	107.717,00
	1	l .			

<u>ATTENZIONE</u>: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.082.923	26.716.566	30.825.546
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.021.823	6.348.287	6.912.059
di cui Contributi in conto esercizio			

Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
A5) Altri Ricavi e Proventi		
di cui Contributi in conto esercizio		
C15) Proventi da partecipazioni		
C16) Altri proventi finanziari		
C17 bis) Utili e perdite su cambi		
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni		

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			·

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1,09
Codice Fiscale Tramite (6)	
Denominazione Tramite (organismo) (6)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo solitario - influenza dominante

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

con riferimento al "Tipo di controllo", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOIVIE DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Trattamento, smaltimento e recupero rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	1,09
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (10)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (10)	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	Scegliere un elemento.
Note*	

- (8) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".
- (9) Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".
- (10) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".
- * Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società", indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all'"Esito della ricognizione", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "Modalità (razionalizzazione)", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "Termine previsto per la razionalizzazione", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

II SINDACO II Segretario Comunale FILIPPO GAPOGNA Dott.ssa Caterina Nicoletti	2 -
Il sottoscritto Messo Comunale,	
ATTESTA	
Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale consecutivi dal	per 15 giorni
Arnara, lì IL MESSO COMUNALE	3
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio	
ATTESTA	
Che la presente deliberazione	
E' divenuta esecutiva il giorno	
 □ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art: 134, comma 4, del D.Lgs □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2 	•
,	,
Arnara, lì	

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE Pott.ssa Caterina Nicoletti